

nerale che devono sottrarsi alle norme della concorrenza e fondarsi sui principi di continuità, solidarietà, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti, nonché a svolgere un ruolo a favore dell'assetto territoriale e della protezione dell'ambiente;

28) a completare il pacchetto fiscale attualmente all'esame del Consiglio attraverso l'istituzione di un'imposta sui movimenti di capitali a breve termine (tipo imposta Tobin) onde contribuire a frenare la speculazione;

29) a proporre il lancio di un prestito europeo per finanziare grandi programmi comunitari nel settore delle infrastrutture, delle reti di comunicazione e delle nuove tecnologie;

30) a rafforzare le misure per l'integrazione delle questioni ambientali in tutte le altre politiche comunitarie e per la piena applicazione delle conferenze internazionali, a garantire una migliore valorizzazione delle conquiste della ricerca e delle tecnologie in materia ambientale, nonché un aumento degli sforzi finanziari a favore delle tecnologie pulite;

31) compiacendosi dell'obiettivo del 3 per cento del PIL fissato per l'investimento nella ricerca in Europa, ad elaborare proposte concrete per raggiungere questo obiettivo che devono fondarsi su una mi-

gliore cooperazione degli istituti di ricerca e delle università e su una maggiore partecipazione dei ricercatori all'elaborazione, alla messa in atto e al controllo dei programmi di ricerca;

32) a rafforzare i programmi di aiuto nel settore culturale per salvaguardare e promuovere la diversità e la ricchezza delle culture dei paesi d'Europa, soprattutto dopo il primo allargamento;

33) ad attivarsi perché venga sospeso il processo di liberalizzazione deciso dall'OMC a Doha, che contribuisce ad aggravare le disparità sul piano mondiale; esprimendo inoltre preoccupazione per le recenti proposte di liberalizzazione dell'UE nel settore dei servizi che riguardano l'approvvigionamento idrico, il trattamento dei rifiuti, l'energia, i trasporti, i servizi postali; ad informare le Camere su ogni tappa dei negoziati;

34) a contribuire con maggiore efficacia all'annullamento del debito dei paesi in via di sviluppo e di svolgere un ruolo più attivo nei negoziati internazionali, per contribuire a fissare prezzi equi sul mercato mondiale e impedire il deterioramento delle condizioni di scambio.

**6-00071.** Bertinotti, Deiana, Titti De Simone, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia, Mantovani, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2150 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI (APPROVATO DAL SENATO) (3905)**

**(A.C. 3905 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 le parole « anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « anche quando il valore del contratto è superiore a 100.000 euro ».

**1-quater. 5.** Alberto Giorgetti, Saia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** I commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, sono abrogati.

**1-quater. 39.** Morgando, Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**13-bis.** All'articolo 36, comma 10-bis, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, le parole « Entro il 31 dicembre

2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2003 ».

**1-quater. 40.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**13-bis.** Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**13-ter.** Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 26.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole pubbliche statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. I criteri di ripartizione del fondo sono definiti di concerto con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.

**1-quater. 14.** Russo Spena, Giordano.

**(A.C. 3905 – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3905 – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di bilanci degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3905 – Sezione 4)**

MODIFICAZIONI  
APPORTATE DAL SENATO

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

«ART. 1-*bis*. – 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "semestrale" è sostituita dalla seguente: "annuale".

ART. 1-*ter*. – 1. Dopo l'articolo 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“ART. 268-*ter*. – (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo

268-bis). — 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di inte-

ressi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo”.

ART. 1-*quater*. — 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato “testo unico”, si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All'articolo 7-*bis* del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”.

6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: “con decreto di natura non regolamentare del” sono inserite le seguenti: “Ministro dell'interno, di concerto con il”.

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 2”.

13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo”.

ART. 1-*quinquies*. — 1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-*bis*. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”.

ART. 1-*sexies*. — 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno.

ART. 1-*septies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia già disposto, l'utilizzo da

parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ».

**(A.C. 3905 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1-ter.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Al fine di consentire all'ente locale l'unificazione facoltativa di versamenti di imposte e canoni, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: « canoni di locazione o di concessione, » sono aggiunte le seguenti: « ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, »; al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62 »;.

**1-ter. 1.** Lusetti.

**ART. 1-quater.**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 21 gennaio 2003, aggiungere le seguenti:* nonché degli enti locali della Regione siciliana individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2002 e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002 e n. 270 del 18 novembre 2002.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1-quater. 1.** Giudice, Fallica, Romano.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:* l'anticipazione di un importo *fino alla fine del comma con le seguenti:* la concessione di un contributo aggiuntivo pari al 100 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili nell'anno precedente.

**1-quater. 8.** Russo Spina, Giordano, Vendola.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*1-quater. 2.** Patria, Stradella, Viale.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*1-quater. 20.** Michele Ventura, Morgando, Vernetti, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*\*1-quater. 3.** Patria, Stradella, Viale.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.

*3-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità pre-

visionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**\*\*1-quater. 21.** Morgando, Michele Ventura, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate per tutto il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente agli investimenti realizzati nel medesimo periodo di imposta in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri.

*3-ter.* Per l'attuazione del comma *3-bis* è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,2 milioni di euro, parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**1-quater. 4.** Patria, Stradella, Viale.

*Sopprimere il comma 7.*

**1-quater. 9.** Russo Spena, Giordano.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**1-quater. 11.** Russo Spena, Giordano.

*Al comma 9, sostituire le parole: non devono con la seguente: possono.*

**1-quater. 10.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per

cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 26.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole pubbliche statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. I criteri di ripartizione del fondo sono definiti di concerto con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.

**1-quater. 14.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recupero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è incrementato a partire dall'anno 2003 di 300 milioni di euro.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 22.** Morgando, Michele Ventura, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il tasso di inflazione programmato, il fondo ordinario dei trasferimenti agli enti locali territoriali è incrementato, a partire dall'anno 2003, di 300 milioni di euro.

**1-quater. 12.** Russo Spina, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30 milioni di euro.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del

gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 23.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 25.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

**1-quater. 16.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono dovute penali, ove previste, nel caso di estinzione o rinegoziazione, anche relativa alla sola durata della concessione dei mutui stessi, di mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti fino alla data del 31 dicembre 2002, qualora il loro tasso di interesse sia superiore dell'1 per cento a quello di fatto praticato alla data dalla medesima Cassa per analoghe operazioni.

13-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono altresì dovute penali, ove previste, nel caso di rinegoziazione od estinzione, per il

totale o parziale complessivo debito in essere, di mutui contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti, qualora il valore di mutui a tasso superiore di due punti a quello praticato dalla medesima Cassa risulti superiore alla percentuale del 15 per cento di quello totale dei mutui stipulati dal singolo ente con la Cassa depositi e prestiti.

**1-quater. 24.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

**\*1-quater. 17.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

**\*1-quater. 34.** Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali interessati, procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.

**\*\*1-quater. 13.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-*bis*. La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali territoriali,

procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.

**\*\*1-quater. 37.** Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**\*1-quater. 35.** Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**\*1-quater. 36.** D'Agro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 le parole « anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « anche quando il valore del contratto è superiore a 100.000 euro ».

**1-quater. 5.** Alberto Giorgetti, Saia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

« d-ter) le spese relative agli oneri di urbanizzazione ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 27.** Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 28.** Mariotti, Stradiotto, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

**\*1-quater. 6.** Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

**\*1-quater. 15.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese derivanti dai rinnovi contrattuali »;

b) al comma 11, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) le spese derivanti da rinnovi contrattuali ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 29.** Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: « e quelle eccezionali derivanti esclusivamente » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 30.** Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: « e quelle eccezionali derivanti esclusivamente » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

**1-quater. 19.** Russo Spina, Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) le entrate che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

**1-quater. 38.** D'Agrò.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera *a*) nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a*) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c*) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d*) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e*) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f*) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g*) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 32.** Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) le spese connesse all'esercizio delle funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera *a*), nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali ».

**1-quater. 18.** Russo Spena, Giordano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: « *d-bis*) le spese relative agli oneri di urbanizzazione ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a*) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c*) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d*) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e*) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 31.** Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13-bis. Il comma 15 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« 15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato recupera nei confronti di predetti Enti, nell'anno successivo, l'entità finanziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti dalle compartecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli Enti locali territoriali. In sede di Conferenza Unificata possono essere definite d'intesa fra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ulteriori sanzioni ed anche agevolazioni ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1-quater. 33.** Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. Il comma 17 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto al comma 11, sono escluse dal divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 4 le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni ».

**1-quater. 7.** Alberto Giogetti, Saia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. I commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, sono abrogati.

**1-quater. 39.** Morgando, Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13-bis. All'articolo 36, comma 10-bis, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, le parole « Entro il 31 dicembre